

Primo Piano

Previdenza complementare

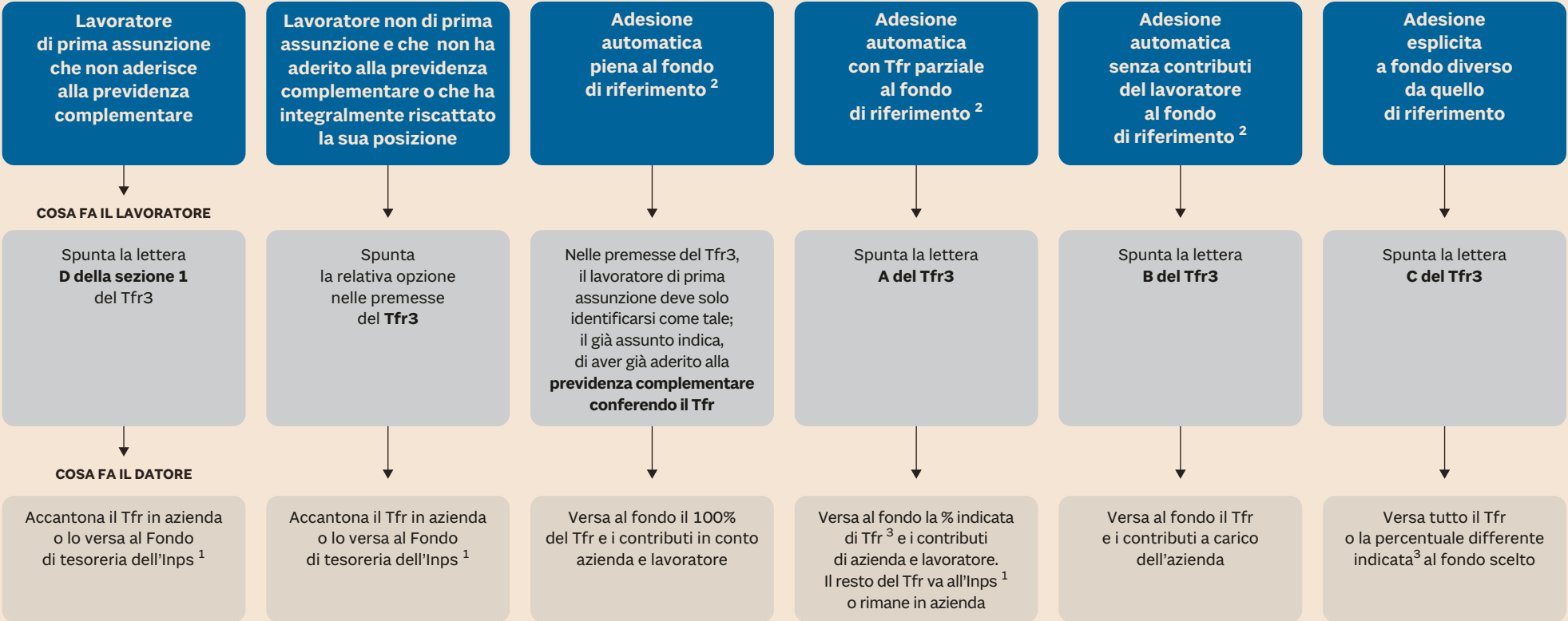


SPECIALE TELEFISCO
IL 24 SETTEMBRE
«Speciale Telefisco 2026 - Le novità fiscali per professionisti e imprese» dà appuntamento per giovedì 24 settem-

bre (dalle 9 alle 13), in diretta streaming. Gli esperti del Sole esamineranno le novità fiscali e faranno il punto sugli adempimenti. **Per info e iscrizioni: ilssole24ore.com/telefisco-settembre**

Opzioni e adempimenti

Quali scelte può compiere il lavoratore del settore privato in fase di assunzione a partire dal 1° luglio 2026, come indicarle nel modulo Tfr3 e gli adempimenti a carico dell'azienda



(1) Se sussistono i requisiti dimensionali minimi; (2) Fondo pensione negoziale o quello in cui risulta iscritta la maggioranza dei dipendenti (se più di uno), o Cometa, in mancanza di fondo negoziale; (3) nella misura prevista dal fondo, o in mancanza, non inferiore al 50% per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993

Assunzione con scelta previdenziale

Lavoro. Dal 1° luglio i dipendenti del settore privato quando vengono assunti devono fornire informazioni all'azienda sulle scelte che riguardano la previdenza complementare: adesione automatica al fondo di riferimento, verso un altro fondo o non iscrizione

Barbara Massara
Matteo Prioschi

L'adesione automatica al fondo negoziale o, in mancanza, al fondo Cometa (quello di metalmeccanici e affini) porta sempre con sé il versamento dei contributi a carico dell'azienda e del dipendente. Salvo il diritto del lavoratore, con retribuzione annua inferiore all'importo dell'assegno sociale, di rinunciare alla propria quota di contributi, fermo restando l'obbligo di versamento di quella in carico al datore di lavoro. È una delle principali novità del nuovo sistema di adesione alla previdenza complementare, applicata alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 nel settore privato. Il sistema si differenzia dalla previgente adesione tacita o silenzio assenso, che comportava il solo conferimento del Tfr al fondo negoziale.

Aderire con modalità automatica, ha chiarito il ministero del Lavoro con le Faq pubblicate nella sezione dedicata del proprio sito, vuol dire scegliere di trasferire Tfr e contributi al fondo pensione negoziale (o al fondo Cometa) con tre diverse graduazioni.

1 Quella detta «adesione piena» (per la spiegazione di questa e altre definizioni, si veda anche il glossario sulla destra), consiste nel conferimento integrale di trattamento di fine rapporto e contributi a carico del dipendente e dell'azienda. Per fare ciò i lavoratori di prima assunzione devono solo autoidentificarsi come tali spuntando l'opzione nelle premesse del modulo Tfr3; quelli non di prima assunzione, sempre nelle premesse devono dichiarare di aver già aderito alla previdenza complementare con versamento del Tfr, anche parziale.

2 Quella in cui si spunta la lettera A del Tfr3 comporta il versamento parziale del Tfr. Può essere attivata se l'accordo o il contratto collettivo consentono di conferire solo una parte del trattamento di fine rapporto o se si è un lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993. In quest'ultimo caso si deve comunque versare almeno il 50% del Tfr. Rimane salvo l'obbligo di versamento anche della contribuzione.

3 Quella formalizzata alla lettera B del modulo implica la rinuncia del dipendente al versamento della sola

contribuzione a suo carico, possibilità riservata ai lavoratori con Ral (reddito annuo lordo) inferiore all'assegno sociale Inps (7.101,12 euro nel 2026).

Nelle opzioni 2 e 3, il modulo va restituito entro 60 giorni dall'assunzione, pena l'applicazione dell'adesione automatica «piena».

L'adesione automatica comporta, per l'azienda, l'obbligo di comunicare al fondo pensione di riferimento i nominativi di chi ha aderito e le relative opzioni, mentre il fondo notifica al dipendente che l'iscrizione è avvenuta. Il datore è altresì tenuto a versare al fondo il Tfr, con decorrenza dalla data di assunzione, nonché i contributi secondo le decorrenze e modalità previste dal fondo medesimo. In caso di conferimento parziale del Tfr, la restante parte, come sempre, viene accantonata in azienda ovvero versata al fondo di tesoreria dell'Inps se il datore ha i requisiti dimensionali minimi per essere soggetto a tale obbligo.

Invece l'adesione esplicita alla previdenza complementare si verifica quando, entro 60 giorni dall'assunzione, il lavoratore indica un fondo pensione diverso da quello di riferimento. Tale opzione è effet-

tuata apponendo la spunta alla lettera C del Tfr3, indicando la percentuale di Tfr da conferire. In tale caso il dipendente deve anche presentare il modulo di adesione direttamente al fondo ed eventualmente optare per il versamento della contribuzione a suo carico, mentre resta in genere escluso l'obbligo della contribuzione a carico del datore. Dal lato dell'azienda, il Tfr è versato al fondo prescelto, a decorrere dalla data di assunzione.

La non adesione alla previdenza complementare si esprime in due modalità diverse:

- il lavoratore di prima assunzione, sempre entro 60 giorni, può spuntare la lettera D della sezione 1



Quando un lavoratore non aderisce, il datore deve tenere in azienda il suo Tfr o versarlo al fondo tesoreria Inps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'investimento adattato alle caratteristiche dell'iscritto

Il nuovo meccanismo

Modello life-cycle: ai giovani più azionario, poi riduzione progressiva dei rischi

Claudio Pinna

Dal 1° luglio la previdenza complementare è entrata in una fase nuova. Tra le novità principali, oltre al meccanismo di accesso, c'è anche il modo in cui le risorse vengono investite in caso di adesione automatica. Infatti, le istruzioni Covip del 23 giugno 2026, in linea con le disposizioni emanate dalla legge di Bilancio 2026:

- superano la tradizionale destinazione al comparto garantito in caso di adesione tacita;
- richiedono percorsi di investimento coerenti con l'età dell'aderente e con l'orizzonte temporale che lo separa dal pensionamento.

Il modello individuato è quello dei percorsi life cycle.

La logica è nota:

- maggiore esposizione agli investimenti azionari nelle fasi iniziali della vita lavorativa, quando l'orizzonte è lungo e la volatilità può essere assorbita nel tempo;
- progressiva riduzione del rischio man mano che ci si avvicina alla pensione, per proteggere il montante accumulato.

I modelli ammessi sono tre:

- 1 passaggi automatici tra comparti;
- 2 combinazioni variabili di più linee;
- 3 comparti target date destinati a coorti anagrafiche omogenee.

Il vantaggio principale è il contrasto all'inerzia degli iscritti. In molti casi, chi entra in un fondo pensione non modifica più la linea di investimento, anche quando cambiano l'età, il reddito, la situazione familiare o gli obiettivi previdenziali. Il rischio è restare per decenni in comparti troppo prudenti, rinunciando a una quota significativa del rendimento atteso; o man-

tenere esposizioni troppo rischiose nella fase finale del percorso. Il life cycle prova a correggere questa distorsione incorporando nella governance del fondo una gestione più razionale del rischio nel tempo.

L'automatismo non va però confuso con la personalizzazione assoluta. L'età anagrafica è un indicatore utile, ma non sempre coincide con l'orizzonte effettivo dell'investimento. Un giovane lavoratore che prevede di richiedere un'anticipazione per l'acquisto della prima casa può avere esigenze di liquidabilità più ravvicinate rispetto a quelle suggerite dalla sua età. Al contrario, un lavoratore prossimo alla pensione potrebbe non avere necessità di smobilizzare subito l'intero montante e mantenere una prospettiva di investimento più lunga. Il percorso standardizzato è quindi efficiente in media, ma può non essere perfettamente coerente con il bisogno individuale.

Le istruzioni Covip introducono anche precisi criteri quantitativi. Il

punto delicato però è evitare che soglie troppo rigide facciano perdere di vista la finalità previdenziale del fondo: non basta rispettare una composizione finanziaria predefinita, occorre verificare se il percorso aumenta la probabilità di conseguire una prestazione adeguata.

Sul piano operativo, la sfida è rilevante. I fondi già dotati di più comparti possono adattare più agevolmente l'offerta; quelli con almeno due linee differenziate possono raccogliere adesioni automatiche impegnandosi ad adeguarsi entro il 30 giugno 2027; gli altri restano temporaneamente fuori dal meccanismo, salvo successivo adeguamento.

Particolarmente complessa è la posizione dei fondi di matrice assicurativa, spesso costruiti attorno a



I fondi possono prendere adesioni se si impegnano ad adeguarsi alle novità entro il 30 giugno 2027 e hanno almeno due linee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il glossario

1

Lavoratore di prima assunzione

Lavoratore del settore privato che viene assunto, successivamente al 30 giugno 2026, per la prima volta come dipendente

2

Lavoratore non di prima assunzione

Lavoratore dipendente del settore privato che, successivamente al 30 giugno 2026, avvia un nuovo rapporto di lavoro ma ne ha già avuto almeno uno in precedenza

3

Adesione automatica

Scatta per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026. Se di prima assunzione, scatta in caso non effettuino una scelta esplicita differente entro 60 giorni; se non di prima assunzione, se indicano di aver già aderito alla previdenza complementare conferendo il Tfr e non decidono di passare a un fondo pensione differente. Si ha adesione automatica anche quando il lavoratore (sia di prima assunzione sia non), sempre nei 60 giorni, indica di voler versare solo una quota del Tfr o non versare il contributo a suo carico, comunque alla forma pensionistica di riferimento

4

Adesione esplicita

Si verifica quando il lavoratore, entro 60 giorni dall'assunzione post 30 giugno 2026, decide di destinare il Tfr a una forma pensionistica differente da quella prevista in caso di adesione automatica

5

Regime previsto dall'articolo 2120 del Codice civile

Il Tfr del lavoratore che non aderisce alla previdenza complementare rimane presso l'azienda se quest'ultima non supera una certa soglia dimensionale. Se la supera, viene destinato al fondo di tesoreria presso l'Inps

6

Forma pensionistica di riferimento

In caso di adesione automatica, si viene iscritti alla forma collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (fondo negoziale). Se ci sono più fondi negoziali, è quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo. Se non ci sono fondi negoziali, si viene iscritti al fondo Cometa

7

Versamenti alla previdenza complementare

Si compongono del Tfr, del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico del datore di lavoro. Non sempre si versano tutti e tre. Il Tfr in genere si versa interamente, ma può essere consentito conferire una quota. L'ammontare degli altri contributi è definito dagli accordi collettivi o, in alcuni casi, dall'iscritto (solo per la sua quota).

8

Tfr3

È il modulo (disponibile per ora in bozza) con cui il lavoratore assunto dal 1° luglio 2026 può effettuare le sue scelte in materia di previdenza complementare e comunicarle al datore di lavoro